COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 677

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme per l'arrotondamento dell'importo della liquidazione di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2392) 677

PRESIDENTE 677, 678

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore* 677

Istituzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2393) 678

PRESIDENTE 678, 679, 680, 682, 683

RIVERA, *Relatore*. 678, 679

FERRARIS 679, 682

BIANCO 679, 683

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 680, 683

CARTIA 682

SAMPIETRO GIOVANNI 682

ZANFAGNINI 682

Votazione segreta:

PRESIDENTE 683

La seduta comincia alle 9,20.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Stagno d'Alcontres.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'arrotondamento dell'importo della liquidazione di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'arrotondamento dell'importo della liquidazione di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 29 novembre 1951.

In data 24 gennaio 1952, la IV Commissione permanente (finanze e tesoro) ha espresso, in merito, parere favorevole.

L'onorevole Bucciarelli Ducci, relatore, ha facoltà di riferire.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame non presenta particolari difficoltà ed io ritengo che si possa, senz'altro, approvare il testo trasmesso dal Senato.

Infatti, come a voi tutti è noto, con le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, venne stabilito che le indennità agli espropriati venissero corrisposte in titoli di Stato; però, non si tenne presente che, per le frazioni di 5000 lire, non era possibile effettuare il pagamento, poiché il taglio minimo dei titoli di Stato è di tale cifra.

Donde il presente provvedimento che, inizialmente, disponeva che non si tenesse conto delle frazioni di 5000 inferiori a lire 2500, mentre quelle superiori a quest'ultima cifra venivano arrotondate a lire 5000. In altre parole: se la frazione fosse stata superiore a 2500 lire, l'arrotondamento si sarebbe fatto in eccedenza; se inferiore, si sarebbe attuato per difetto.

L'VIII Commissione permanente del Senato, però, è stata di diverso avviso ed ha stabilito di non tener conto delle frazioni di 5000 lire.

Ora, è necessario approvare con urgenza il disegno di legge poiché questi pagamenti si devono effettuare prossimamente; di conseguenza, propongo agli onorevoli colleghi di approvare, senza modificazioni, il testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni ed emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Nelle liquidazioni di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, non si tiene conto delle frazioni di 5.000 lire.

(*È approvato*).

ART. 2.

Qualora la liquidazione dell'indennità abbia già avuto luogo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'arrotondamento previsto dall'articolo precedente è effettuato al momento della consegna dei titoli.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 29 novembre 1951.

L'onorevole Rivera, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVERA, *Relatore*. Negli antichi tempi, come al giorno d'oggi, è stata più volte auspicata la istituzione di stazioni sperimentali di studio. Perciò, questa piccola tappa — la creazione di un solo Istituto a carattere sperimentale e di ricerca — va salutata con vera gioia e con il voto, che io rivolgo al Sottosegretario di Stato, che le istituzioni scientifiche di appoggio all'agricoltura siano potenziate e moltiplicate.

Io credo che l'Italia sia oggi il paese più sfornito di stazioni sperimentali, o, almeno, più sfornito di capacità sperimentale nelle proprie stazioni, dato che, per lungo tempo, si è trascurato di costituire un seminario di studiosi adeguati alle necessità della nostra agricoltura.

Lo studio del suolo è veramente di notevole importanza perché porta a considerare nel loro insieme tanti problemi che, differenti tra loro, sono di eguale rilevanza; ma, da un punto di vista pratico, questi studi confluiscono tutti quanti ad un solo scopo, quello di approfondire la conoscenza che noi abbiamo, o non abbiamo della fertilità del suolo.

A questo proposito, mi piace ricordare che è stato recentemente aperto un nuovo capitolo di studio, quello della influenza della temperatura sopra la quantità di sali, i quali si trasformano da non scambiabili in scambiabili. Il potassio scambiabile aumenta quando il terreno viene riscaldato a 45-50 gradi. Questa è una nuova via per la giustificazione di antichi usi romani e pre-romani, come quello dell'aratura durante il caldo, che empiricamente sono riconosciuti molto favorevoli alla vegetazione successiva.

Ciò dimostra come i problemi continuamente si affaccino con visione nuova agli scienziati.

Certamente, questo che si vuole istituire è un Istituto che avrà bisogno del contributo del biologo, del microbiologo, del tecnico agrario generico, del chimico agrario e del fisiologo agrario.

Oggi, lo studio del suolo rappresenta un nuovo ramo della scienza, o almeno di ricerche applicate cui tutto il mondo si sta interessando; per questo, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di approvare la istituzione di questo Istituto, e l'onorevole Sottosegretario di sviluppare questi studi che, oggi molto trascurati, servono ottimamente al continuo progresso della nostra agricoltura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARIS. Ho ascoltato con molto interesse la relazione dell'onorevole Rivera, ed effettivamente non posso dissentire da questo concetto di aprire nuove strade, nuovi studi, con la possibilità di un maggiore continuo miglioramento nel campo della sperimentazione agraria.

Francamente, però, resto un po' perplesso di fronte alla constatazione che noi abbiamo già delle istituzioni, quali le stazioni sperimentali di chimica agraria, che potrebbero svolgere tali auspicati studi. Piuttosto che creare nuovi enti, dato che ne esistono già in numero rilevante, ritengo che sarebbe opportuno, almeno per il momento, potenziare economicamente le istituzioni esistenti, che non sempre hanno la possibilità di svolgere tutte le loro attività per deficienza di mezzi finanziari.

BIANCO. Noi non siamo contrari al disegno di legge perché è sentita da tutti la necessità di un istituto che provveda allo studio e alla difesa del suolo. Sembra, però, che il provvedimento sia inefficace, dati i mezzi messi a disposizione dell'Istituto che si vuole creare. E, in questo senso, si potrebbe essere d'accordo con l'onorevole Ferraris, dato che non si tratta tanto di creare nuovi istituti, quanto di predisporre i mezzi adeguati perché essi possano svolgere i compiti che sono loro assegnati.

In ordine all'istituto in oggetto, vorrei dei chiarimenti relativamente al modo in cui esso sarà amministrato.

In questo ed in istituti consimili, sarebbe opportuno far entrare nei consigli di amministrazione anche i rappresentanti delle categorie interessate.

RIVERA, *Relatore*. Vorrei chiarire che la istituzione di un nuovo istituto non significa che non si debbano più finanziare quelli già esistenti.

È stata sempre lamentata la scarsa dotazione di molti di tali istituti. Ma, per la verità, in questi ultimi tempi, i nostri istituti sperimentali sono stati finanziati abbondantemente, non solo dal Ministero dell'agricoltura, ma anche con fondi, forniture di mezzi di studio ed apparecchi, avuti per mezzo dell'E.R.P. e di altri piani consimili.

Affermare che pochi istituti potenziati possano servire a tutti gli studi, a mia opinione, non corrisponde a giustizia, perché gli studi sono diversi da istituto a istituto. In Italia abbiamo istituti specializzati per la risicoltura, per la viticoltura, ecc.; questo può essere giudicato bene o male, comunque la tradizione degli studi in Italia è basata su questa specializzazione.

Naturalmente, in sede di formazione di questi istituti, dobbiamo provvedere affinché i mezzi non manchino, altrimenti sarebbe perfettamente inutile averli creati.

Quanto al loro funzionamento, essi, in generale, sono autonomi amministrativamente, pur sotto la sorveglianza del Ministero dell'agricoltura; esiste, cioè, un Consiglio di amministrazione il quale è presieduto dallo stesso direttore dell'Istituto ed è composto da rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero dell'agricoltura e da altri professori di materie affini. A Roma abbiamo tre esempi di istituti autonomi amministrativamente: l'Istituto di sperimentazione per la genetica cerealicoltura, l'Istituto di sperimentazione per la patologia vegetale, l'Istituto di sperimentazione per la chimica agraria, i quali hanno un proprio Consiglio di amministrazione.

Il direttore di questi istituti è nominato per concorso; oppure viene chiamato un professore universitario.

Colgo questa occasione per rivolgere al rappresentante del Ministero dell'agricoltura una preghiera: evitare i trasferimenti da una stazione all'altra, proprio per il carattere di specializzazione di questi istituti. Esiste un caso di trasferimento di un professore da una stazione ad un'altra: il termine con cui era indicata la stazione era « grano » o « granaria », ma, nel primo caso, si trattava di coltura del grano, nel secondo di genetica, che è una cosa molto diversa. Vi sono stati, per questo fatto, malumori e risentimenti. Rivolgo, perciò, preghiera all'onorevole Sottosegretario, affinché non siano gli organi burocratici, a provvedere alla copertura dei posti di direttore per trasferimento, ma ad essa si provveda per concorso o per nomina di persona notoriamente capace.

Quanto alla richiesta dell'onorevole Bianco di far entrare nel Consiglio di amministrazione i rappresentanti delle categorie interessate, trattandosi di un ramo di studi, non comprendo che influenza possano avere tali

categorie nel determinare le direttive culturali dell'Istituto e, particolarmente, del direttore di esso. La questione amministrativa mi sembra sia già abbastanza tutelata dagli organi che vi sovraintendono.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ringrazio l'onorevole Rivera per la sua relazione favorevole al disegno di legge ed anche per il riconoscimento degli sforzi che il Ministero ha fatto, in particolar modo negli ultimi tempi, per migliorare le dotazioni degli istituti esistenti. Grazie ai fondi E.R.P., di cui il Ministero poteva disporre in base alla legge approvata nel 1948, questi istituti sono stati dotati di apparecchi sperimentali moderni e di una certa larghezza di mezzi, superiore a quella che avevano negli anni precedenti e nell'anteguerra.

A causa della complessa procedura relativa all'erogazione dei fondi E.R.P. (come è noto, per questi fondi è necessario un accordo sulle singole spese con le missioni americane esistenti in Italia) non si è ancora potuto procedere a distribuire totalmente i fondi a disposizione. Però, in larga parte, essi sono già stati distribuiti ed assegnati alle singole stazioni e istituti di sperimentazione.

È ovvio che io non posso che accogliere il voto espresso dall'onorevole Rivera e dagli altri Commissari intervenuti nella discussione, che il Ministero consideri in futuro l'opportunità di aumentare i mezzi a disposizione degli istituti sperimentali, data la loro particolare importanza. Mi renderò, quindi, interprete presso il Ministro di questo voto, e mi adoprerò io stesso affinché il Ministero prosegua ed incrementi i suoi sforzi in merito.

Circa la questione dell'ordinamento in genere di questi istituti, devo far presente che esiste la legge 29 maggio 1941, n. 489, che riordina il Ministero dell'agricoltura in tutti i suoi aspetti, stabilisce il numero e le denominazioni delle direzioni generali del Ministero, istituisce il Consiglio superiore della agricoltura e ne determina la composizione; essa tratta lungamente anche di questi istituti sperimentali che riordina rispetto ad una situazione precedente. Allegate a questa legge vi sono le tabelle con l'elenco degli istituti e le qualifiche del personale ad essi addetto.

Tale legge, salvo la parte che è stata abrogata, vige tuttora, e la istituzione di questo Istituto per lo studio e la difesa del suolo si riferisce appunto all'ordinamento in essa previsto.

Affinché la Commissione possa rendersi conto di tale ordinamento, riassumerò brevemente gli articoli della legge che riguardano la materia in esame.

Questi istituti di sperimentazione agraria sono enti pubblici dotati di personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza e alla tutela dello Stato, esercitata dal Ministero della agricoltura e delle foreste. Quindi, sono sotto la vigilanza del Ministero, ma hanno una loro amministrazione ed autonomia, tanto è vero che hanno un loro patrimonio, loro fonti di finanziamento, oltre a quelle rappresentate dal contributo dello Stato; hanno i proventi dell'esercizio eventuale della sperimentazione che essi possono amministrare, nonché quelli derivanti da lasciti e donazioni, che essi possono accettare ed amministrare.

Esiste un Consiglio di amministrazione che provvede all'amministrazione dell'istituto. Di esso fa parte il direttore dell'istituto, che è il presidente del consiglio di amministrazione; tre rappresentanti del Ministero della agricoltura e delle foreste, tra i quali il Ministro nomina il vicepresidente, e tre rappresentanti dei produttori, un tempo designati dalla federazione nazionale dei consorzi agrari, ora dai prefetti.

Alcuni di questi istituti, che hanno una convenzione particolare in quanto sono sorti per germinazione spontanea di enti locali, hanno anche rappresentanti della Camera di commercio, se questa contribuisce alla vita finanziaria dell'istituto, e degli enti locali che apportano il loro contributo finanziario. Infatti, non tutti hanno avuto la stessa forma e la stessa data di origine, ed anche dopo essere stati inquadrati in questa legge, conservano il riflesso di particolari situazioni.

Vi sono, poi, le norme riferentisi alla gestione, all'amministrazione, al personale addetto a questi istituti; le norme circa i concorsi per poter accedere alla funzione di direttore dell'istituto, e la clausola per cui si può prescindere dalla procedura del concorso quando si tratti di un professore di università o di persona giunta a meritata fama di singolare perizia sulla materia o sulle materie nelle quali rientra l'attività di sperimentazione agraria demandata all'istituto. Riconosco la fondatezza dell'osservazione dell'onorevole Rivera per cui — proprio per questo carattere di specializzazione degli studi di questi istituti, ciascuno dei quali si dedica a un settore ben determinato — il trasferimento da istituto a istituto possa non essere sempre raccomandabile, dovendo il direttore avere

una competenza assolutamente specializzata nella materia di cui si occupa l'istituto stesso.

Vi sono, quindi, le tabelle allegate, nella prima delle quali è l'elenco degli istituti che allora esistevano. Vi sono istituti di sperimentazione agraria a carattere generale: gli istituti di sperimentazione agraria siti a Bari, Forlì, Milano, Modena, Napoli, Padova e Palermo; e gli istituti specializzati, che sono i seguenti: istituto di sperimentazione per l'agrumicoltura e frutticoltura in Acireale; istituto di sperimentazione per la gelsicoltura e bachicoltura in Ascoli Piceno; per la viticoltura ed enologia in Asti; per la maiscoltura in Bergamo; per la cerealicoltura in Bologna; per la frutticoltura in Bologna; per la viticoltura ed enologia in Conegliano; per l'entomologia agraria in Firenze; sempre in Firenze vi è l'istituto di sperimentazione forestale; per il caseificio in Lodi; per la gelsicoltura e bachicoltura in Padova; per l'olivicoltura e oleificio in Pescara; per la genetica cerealicola in Rieti-Roma; per la chimica agraria in Roma; per la patologia vegetale in Roma, per la zootecnia in Roma; per la bieticoltura in Rovigo; per la fioricoltura in San Remo; per la chimica agraria in Torino; per la zootecnia in Torino; per la risicoltura in Vercelli.

L'altra tabella tratta del personale che deve essere addetto a ciascuno di questi istituti.

L'Istituto per lo studio e la difesa del suolo di cui si occupa questo disegno di legge si inserisce tra gli istituti elencati nella prima tabella e, quindi, nell'ordinamento previsto dalla legge per i varî altri istituti. Ecco perché il disegno di legge può essere breve nella sua formulazione, in quanto l'istituto entra in un quadro già organicamente stabilito e preesistente.

Gli onorevoli colleghi hanno anche affrontato la questione se sia più opportuno creare un nuovo istituto, oppure attribuire agli istituti già preesistenti questo nuovo compito.

Mi pare che la novità dell'istituto non sia stata messa in discussione dai Commissari che sono intervenuti nella discussione. Il compito di questo istituto, infatti, è di studiare la possibilità di evitare il depauperamento della fertilità del suolo per le erosioni idrometriche e, quindi, i mezzi da usare nel futuro per difendere il suolo da tali fenomeni.

I colleghi non hanno bisogno che io ricordi loro quanto questo argomento sia di attualità, non tanto per l'alluvione verificatasi nel Polesine, quanto per quelle verificatesi nel Sud, particolarmente in Calabria, dove esistono zone nelle quali da secoli si assiste al fenomeno della sparizione, addirittura, del suolo in conseguenza di fenomeni idrometrici. Nella punta meridionale della Calabria, verso il Mar Jonio, per vastissimi tratti, resta scoperta totalmente la roccia e il suolo scompare per fenomeni meccanici di dilavazione da parte delle acque e per fenomeni chimici che, prima tolgono la fertilità e, poi, impediscono lo sfruttamento.

Questo fenomeno interessa anche la maggior parte del nostro paese, specialmente tutte le zone appenniniche. Per questa ragione, il Ministro dell'agricoltura ha ritenuto che, data la novità e la caratteristica speciale di tali studi, non fosse il caso di inserirli in istituti già esistenti dove, comunque, si sarebbe dovuta creare una sezione per questa materia, dato che essi hanno già ordinamenti e scopi generali o particolari; ma ha creduto più opportuno e più semplice creare un istituto specializzato a questo scopo, rientrante nell'ordinamento cui ho accennato.

Per l'ordinamento dell'Istituto, quindi, si fa riferimento alla legge già esistente; per l'impianto si fa riferimento ai fondi U.N.R.R.A. di cui esiste ancora un accantonamento, non utilizzato dal Ministero, nella misura di lire 150 milioni, di cui 53 per l'istituzione di aree dimostrative e per rilevamenti pedo-climatici. Per il funzionamento, si attinge ai capitoli che figurano in bilancio in conseguenza della legge istitutiva di questi istituti, a cui ho fatto cenno. Per il personale si provvede nei modi stabiliti dall'ordinamento previsto dalla legge n. 489, senza che si richiedano aumenti degli organici, valendosi del personale già inquadrato nel Ministero, tranne, naturalmente, il direttore che sarà nominato in virtù di quella legge più volte nominata.

L'aggravio finanziario, che è quello dell'impianto dell'istituto, non comporta una sottrazione di fondi ad istituti già esistenti, poiché il Ministero dell'agricoltura ha ancora, come ho già detto, questi 150 milioni U.N.R.R.A., di cui 53 destinati alla istituzione di aree dimostrative e a rilevamenti pedoclimatici che possono essere usati per l'istituzione di questo istituto per lo studio e la difesa del suolo, avendo esso appunto una funzione che si riferisce a tali rilevamenti, ed in conseguenza dei quali, allo studio dei mezzi di prevenzione contro i danni che possono derivare al suolo dagli agenti idrometrici.

L'VIII Commissione permanente del Senato ha modificato il progetto preparato dal Ministero nel senso di precisare ulteriormente gli scopi dell'istituto. Infatti, nella formulazione dell'articolo 1 gli scopi risultano questi: la migliore utilizzazione del suolo per

l'incremento della produzione agraria nazionale; la conservazione del suolo e la sua difesa dall'erosione. Il Ministero dell'agricoltura, nella stesura originaria del disegno di legge, prevedeva prevalentemente il secondo di questi scopi. Comunque, non ha ragione di opporsi al testo del Senato, e sollecita dalla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo allora agli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FERRARIS. Per dichiarazione di voto, ringrazio l'onorevole Sottosegretario e l'onorevole Rivera per le ampie ed esaurienti delucidazioni circa gli scopi e il funzionamento di questo istituto. Le perplessità a cui avevo accennato, non riguardavano l'utilità di questo istituto, ma la possibilità di funzionamento degli altri in relazione al finanziamento.

Quindi, perfettamente sodisfatto di queste informazioni e tranquillizzato nella mia coscienza, dichiaro senz'altro che voterò a favore della creazione di questo istituto.

PRESIDENTE. Do lettura dei singoli articoli, che — come ho detto — porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È istituito con sede in Firenze l'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.

L'Istituto ha lo scopo di provvedere allo studio del suolo dal punto di vista fisico, chimico e biologico, onde trarne gli elementi tecnici ed economici atti a promuovere:

a) la migliore utilizzazione del suolo stesso per l'incremento della produzione agraria nazionale;

b) la conservazione del suolo e la sua difesa dall'erosione.

Nel quadro delle attività indirizzate alla difesa del suolo, potranno, altresì, essere assegnati all'Istituto compiti direttivi inerenti alla assistenza tecnica, alla propaganda, allo impianto di aree dimostrative, ai rilevamenti pedo-climatici delle varie regioni e zone del territorio nazionale.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'Ente di cui al precedente articolo 1 è Istituto di sperimentazione agraria ai sensi del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, dalle cui norme è regolato ed è aggiunto alla Tabella n. 1, allegata al decreto medesimo.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

È stato presentato, dagli onorevoli Bianco e Pino, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione di agricoltura della Camera dei deputati invita il Governo a chiamare a far parte del Comitato amministrativo dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo anche i rappresentanti delle organizzazioni interessate, su designazione di queste ».

BIANCO. Non credo di dover aggiungere altro a quanto dichiarato in sede di discussione generale. Ritengo che sia più che opportuna l'inclusione nel comitato direttivo di rappresentanti delle categorie interessate.

CARTIA. Non sono contrario all'accoglimento dell'ordine del giorno, ma chiedo perché si faccia riferimento solo a questo e non a tutti gli istituti. Tale limitazione sarebbe comprensibile solo se si trattasse di una disposizione da introdurre nella legge.

SAMPIETRO GIOVANNI. Faccio osservare che un istituto nasce o statale o consortile. Se si verifica il primo caso, non vedo come possano entrare nel comitato direttivo i rappresentanti delle organizzazioni interessate. Perché l'istituto, invece, nasca consortile, è necessario che tutti gli enti decidano il contributo da dare all'istituto stesso; ed è, quindi, naturale che essi siano rappresentati in seno al comitato direttivo.

CARTIA. È stato chiarito che questi istituti sono enti di diritto pubblico con consiglio di amministrazione autonomo; quindi, l'ordine del giorno ha un fondamento.

Il problema, ora, è di chiarire quali sono le organizzazioni interessate e di considerare se l'ordine del giorno debba riferirsi solo a questo istituto, oppure essere di carattere generale.

ZANFAGNINI. Come raccomandazione di ordine generale, l'ordine del giorno Bianco non avrebbe senso perché, come giustamente ha osservato l'onorevole Sampietro, se l'istituto è consortile è evidente che gli enti consorziati hanno diritto di entrare nel consiglio di amministrazione; ed allora, o queste organizzazioni sono già nei consorzi ed hanno il diritto di far parte dell'amministrazione, oppure non sono nei consorzi e, non facendone parte, non possono entrare nell'amministrazione di un ente a cui non appartengono.

Nel caso, poi, di un istituto creato dallo Stato, non vedo che rapporti abbiano, con la amministrazione di esso, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se si trattasse di organizzazioni di datori di lavoro e prestatori d'opera, dovrei dichiarare di non poter accettare l'ordine del giorno Bianco.

Chiedo, infatti, quali sono le organizzazioni che possono avere per scopo l'incremento della produzione e degli studi, in tale campo. Se esistono organizzazioni del genere, potrò rendermi interprete del voto espresso dall'onorevole Bianco; ma se si trattasse di organizzazioni con finalità economiche, sindacali, non vedo, invece, per quale ragione esse dovrebbero entrare nel consiglio di amministrazione.

BIANCO. Devo confessare di non essere in grado, in questo momento, di indicare tutte le organizzazioni che potrebbero avere interesse a partecipare al consiglio di amministrazione di questo ente, come di tutti gli altri enti che sono stati creati in base alla legge del 1941, e che sono tutti amministrati da consigli di amministrazione nominati da varî ministeri. Noi chiediamo soltanto che vengano chiamate a far parte del comitato amministrativo, oltre agli esperti, specialisti e rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, anche persone estranee all'Amministrazione dello Stato, in quanto rappresentanti designati di organizzazioni.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In questa forma, mi renderò interprete del desiderio dell'onorevole Bianco.

PRESIDENTE. Faccio osservare che all'articolo 37 della legge del 1941, dove è stabilita la composizione del Consiglio di amministrazione, si dice che esso è composto: *a*) dal direttore che lo presiede; *b*) da tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste tra i quali il Ministro nomina il vicepresidente; *c*) da tre membri designati dalla federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura. Tale federazione oggi non esiste più; la possibilità di un allacciamento tra l'ordine del giorno degli onorevoli Bianco e Pino e quella che potrà essere la effettiva composizione di questi consigli di amministrazione, potrà essere trovata in questa lettera dell'articolo 37, la quale prevedeva precisamente la partecipazione anche di membri estranei all'amministrazione, designati dalle organizzazioni economiche di categoria.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se vi sono delle organizzazioni le quali abbiano, per statuto, tra i loro scopi la tutela e l'incremento della produzione, io, rendendomi interprete del desiderio degli onorevoli Bianco e Pino farò presente al Ministro dell'agricoltura l'opportunità che esse siano rappresentate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Bianco e Pino e del quale ho dato, poc'anzi lettura.

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme per l'arrotondamento dell'importo della liquidazione di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati » (2392):

Presenti e votanti 42
Maggioranza 22
Voti favorevoli . . . 41
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Istituzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo » (2393):

Presenti e votanti 42
Maggioranza 22
Voti favorevoli . . . 42
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bellucci, Bianco, Bolla, Burato, Calasso, Caramia, Cartia, Cavazzini, Chiarini, Colombo, Coppi Ilia, Corbi, Cremaschi Olindo, Ferraris, Fina, Fora, Franzo, Gallo Elisabetta, Gatto, Germani, Giovannini, Gorini, Grammatico, Grifone, Helfer, Lopardi, Marabini, Marenghi, Minella Angiola, Negri, Pino, Rivera, Sampietro Giovanni, Sansone, Scotti Alessandro, Sedati, Sodano, Stella, Tonengo, Volgger, Zaccagnini, Zanfagnini.

È in congedo:

Stagno d'Alcontres.

La seduta termina alla 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI